

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Roberta Leoni - Componente

Avv. Emilio Del Sorbo - Componente

ORDINANZA

Con atto del 5 dicembre 2017, il Procuratore Federale ha chiesto che il Tribunale applichi nei confronti del tesserato Giancarlo Pilani, a mente dell'art. 48 *septies* Reg. di Giustizia, la "*misura cautelare di sospensione dell'attività di Consigliere Federale*".

A fondamento della richiesta misura, il rappresentante dell'ufficio della Procura ha dedotto, in termini di *fumus boni iuris*, che "... dagli atti di indagine fino ad oggi espletati (rinviando ai proc.ti riuniti indicati in epigrafe, ma allo stato non noti a codesto Tribunale perché evidentemente ancora in fase di indagini - ndr) sono emersi una serie di gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico del tesserato in ordine alla violazione delle norme sottese al rispetto dei requisiti di eleggibilità ed alla prevenzione del conflitto di interessi per ragioni economiche per svolgere, al contempo, il ruolo di Consigliere Federale e di Presidente del Midas (associazione di categoria tecnici)".

Il *periculum in mora* viene, invece, individuato dall'istante "nel concreto ed attuale pericolo che il tesserato possa commettere lo stesso illecito per cui si procede, come, ad esempio, la partecipazione ai prossimi Consigli Federali o e qualsiasi altro tipo di funzioni a cui sono chiamati gli stessi Consiglieri Federali".

* * *

L'istanza, nei termini proposti dalla Procura Federale, è inammissibile per difetto dei requisiti, sia di forma che di sostanza, postulati dall'art. 48 *septies* – Il comma - del Regolamento di Giustizia per farsi luogo alla applicazione della richiesta misura cautelare.

Invero, la richiamata norma (cit.) stabilisce che il Procuratore Federale possa proporre istanza di applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, epperò, nel caso che ne occupa il rappresentante della Procura, con l'istanza *de qua*, si è limitato a riprodurre il testo della norma senza indicare in cosa consistano i gravi indizi di colpevolezza emersi nel corso delle indagini e soprattutto di rappresentare quale sia l'illecito per il quale l'ufficio della Procura Federale sta indagando, in palese violazione con il dettato normativo che postula "*che l'incolpato commetta illeciti della stessa specie di quello per cui procede*" (cfr. art. 48 *septies* cit.).

Né di contro ha alcun pregio, ai fini della integrazione dell'istanza, che ai sensi della citata norma deve essere specificamente motivata, il rinvio operato dal Procuratore Federale "*alla violazione delle norme sottese al rispetto dei requisiti di eleggibilità ed alla prevenzione del*

conflitto di interessi per ragioni economiche per svolgere, al contempo, il ruolo di Consigliere Federale e di Presidente del Midas”.

Al riguardo, il Tribunale rileva che il Procuratore ha altresì omesso di allegare, anche in termini di mero *fumus* tipici di ogni istanza cautelare, in cosa sia consistita la condotta assunta dal tesserato Giancarlo Piani in violazione delle norme (neppure specificamente richiamate) relative ai requisiti di eleggibilità ed ancor di più di quella in contrasto con le norme di prevenzione (anche queste non indicate dall'istante e non rinvenute da codesto Collegio) del conflitto di interessi per ragioni economiche.

Anche sotto il profilo del *periculum in mora*, l'istanza in parola difetta di allegazione ove solo si consideri che il Procuratore, nell'invocare l'applicazione della misura cautelare, si è limitato a rappresentare il concreto ed attuale pericolo che *il tesserato possa commettere lo stesso illecito per cui si procede*, omettendo, nel contempo, di rappresentare al Tribunale quale sia l'illecito per il quale è in corso l'attività di indagine.

In conclusione, il difetto di allegazione, sia in termini di *fumus boni iuris* che di *periculum in mora*, non consentendo a codesto Tribunale di poter compiutamente prendere posizione sui gravi e concordanti indizi di colpevolezza e quindi di poter valutare la ricorrenza del pericolo che l'incolpando possa reiterare gli stessi illeciti per i quali la Procura sta indagando (e non partecipati al Tribunale), rende inammissibile la istanza.

PQM

Il Tribunale dichiara inammissibile l'istanza cautelare proposta dalla Procura Federale con atto del 5 dicembre 2017.

Si comunichi.

Roma, 13 dicembre 2017

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Emilio Del Sorbo